

12936/18²⁴ MAG. 2018

CORTA SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23910/2012

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Presidente - Cron. 12936

Dott. UMBERTO BERRINO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere - Ud. 30/01/2018

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - CC

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23910-2012 proposto da:

SC X , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO N 64, presso lo
 studio dell'avvocato FRANCO BUGNANO, rappresentato e
 difeso dall'avvocato WALTER PARISE, giusta delega in
 atti;

- **ricorrente** -

contro

DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI
 X PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
 POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO,
 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 161/2012 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 05/03/2012 R.G.N.
162/2009.



Rilevato che

SC propose opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 39/2007 con la quale il Direttore Provinciale del Lavoro di X gli aveva intimato il pagamento della somma di € 79.138,81 per violazione dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002, convertito nella l. n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis, co. 7, lett. a) del d.l. n. 223/06, convertito nella l. n. 248/06, in quanto aveva impiegato lavoratori non risultanti nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria;

atteso che l'adito giudice del lavoro del Tribunale di Crotone respinse l'opposizione e che la Corte d'appello di Catanzaro (sentenza del 5.3.2012) ha rigettato l'impugnazione del Serravalle, confermando la gravata decisione;

posto che per la cassazione della sentenza ricorre SC con un solo motivo, cui resiste l'Inps con controricorso;

Considerato che

è infondata l'eccezione preliminare con la quale la difesa erariale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso sulla scorta del rilievo che lo stesso avrebbe dovuto essere notificato al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, parte del procedimento d'appello, anziché alla Direzione Provinciale del Lavoro di X ;

rilevato, infatti, che dalla sentenza impugnata emerge che l'ordinanza-ingiunzione opposta fu emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di X presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui è corretta la notifica del ricorso nei confronti dell'autorità che emise il provvedimento oggetto di causa; atteso che si è già statuito (Cass. sez. lav. n. 15169 del 20.7.2015) che << In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una



specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero del lavoro avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello con cui lo stesso ente aveva impugnato la pronuncia su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione provinciale del lavoro)>>;

verificata, pertanto, l'ammissibilità del ricorso, si osserva che con un solo motivo SC

denuncia il vizio di violazione di legge per erronea interpretazione, errata applicazione ed erronea coordinazione degli artt. 22, comma 12, e 36 bis del d.lgs n. 286/1998, nonché del d.lgs n. 74/2000, oltre che la violazione del principio del divieto del *ne bis in idem*;

posto che secondo il ricorrente il decreto penale di condanna notificatogli per violazione dell'art. 22, comma 12, del d.lgs 25.7.1998 n. 286 perseguiva lo stesso fine della sanzione amministrativa inflittagli attraverso l'opposta ordinanza-ingiunzione oggetto di causa, essendo unico il bene giuridico tutelato, vale a dire la tutela del lavoro e la repressione del lavoro sommerso ed irregolare, per cui in base al presente assunto difensivo il concorso apparente di norme sanzionatorie coesistenti riguardanti lo stesso fatto avrebbe dovuto essere regolato alla luce del principio di specialità di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs n. 74/2000, in materia di rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale, anziché in base alla norma di cui all'art. 36 bis del d.lgs n. 286/98 applicata dalla Corte territoriale che, in tal modo, avrebbe finito per violare il principio del divieto del *bis in idem*;



ritenuto che tale motivo è infondato in quanto diverse sono le finalità sottese nella fattispecie all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, rispettivamente tramite l'emanazione del decreto penale di condanna e dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per cui non sussiste la lamentata violazione del principio del divieto del *bis in idem*;

considerato che correttamente la Corte di merito ha posto in evidenza che l'illecito penale e quello amministrativo sanzionavano due condotte diverse che ledevano beni giuridici differenti, in quanto nel primo caso il fatto penalmente perseguito era quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme sull'immigrazione, mentre nel secondo l'illecito amministrativo era rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge; acclarato, pertanto, che l'elemento costitutivo del reato è incentrato sulla qualità di lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, propria del soggetto impiegato clandestinamente, mentre nell'ipotesi che qui rileva dell'illecito amministrativo si prescinde del tutto da tale qualità soggettiva, essendo determinante solo il fatto che dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria non emergeva il dato dell'avvenuto impiego dei lavoratori, elemento, questo, necessario ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, con conseguente esclusione di un assorbimento dell'illecito amministrativo in quello penale;

accertato, pertanto, che il ricorso va rigettato e che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 3000,00, di cui € 2800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018

Il Presidente

Dr.ssa Enrica D'Antonio

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 24 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA